LE RISPOSTE DELLE FINANZE

Telefisco 2018

Pubblichiamo le risposte ufficiali del dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e finanze ai quesiti posti nell'ambito di Telefisco 2018.

Le risposte riguardano i tributi locali (imposta di soggiorno, Imu, Tasi e Tari)

www.ilsole24ore.com/telefisco

01
Imposta di soggiorno

La legge di Bilancio (comma 37 dell'articolo 1 della legge 205/2017) ha prorogato anche per il 2018 blocco dei tributi comunali previsto dalla legge di Stabilità 2016. Tuttavia, poiché la manovra di primavera (Dl 50/2017) ha previsto che «a decorrere dall'anno 2017» gli enti possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno, disponendo in deroga alla legge di Stabilità 2016, è corretto ritenere che l'imposta di soggiorno sia esclusa dal blocco anche per l'anno 2018?

→ L'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Dlgs n. 23 del 2011 non è più soggetta a decorrere dal 2017 al cosiddetto blocco degli aumenti dei tributi locali, poiché il comma 7 dell'articolo 4 del Dl n. 50 del 2017 ha espressamente previsto che i comuni che hanno facoltà di applicare detta imposta possono istituirla o rimodularla in deroga non solo al citato blocco ma anche e soprattutto in deroga alle disposizioni concernenti i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali. Quest'ultimo elemento comporta che i Comuni in questione sono svincolati dal termine di approvazione del bilancio di previsione e quindi possono intervenire sull'imposta anche successivamente all'approvazione del bilancio stesso senza incorrere nella sanzione di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. Quest'ultima disposizione prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Quanto appena affermato vale anche per il contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale.

02
Responsabile d'imposta

Non è chiaro se l'articolo 4 comma 5-ter del Dl 50/2017, relativo al ruolo di responsabile di imposta nell'imposta di soggiorno, sia da considerarsi una previsione generale applicabile a tutti i gestori delle strutture ricettive, oppure se deve ritenersi limitata alle locazioni brevi. Il riferimento al "soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi" fa propendere per la seconda soluzione. È corretta tale interpretazione?

→ La disposizione di cui al comma 5-ter dell'articolo 4 del Dl n. 50 del 2017 riguarda solo le locazioni brevi data la sua collocazione sistematica nell'ambito dell'articolo 4 in questione, dedicato al «Regime fiscale delle locazioni brevi». Pertanto, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo previsto per Roma Capitale nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, solo nel caso in cui la locazione risponde ai requisiti delle locazioni brevi di cui al comma 1 dell'articolo 4 in commento in base al quale si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Al di fuori di tale specifico ambito, la disposizione recata dal comma 5-ter in esame non opera; per cui valgono le ordinarie regole contenute nell'articolo 4 del Dlgs n. 23 del 2011 che disciplina in generale l'imposta di soggiorno.

03
Fusioni e parità di gettito

L'articolo 1, comma 26 della legge 208/2015 (come modificato dal comma 37 della legge 205/2017), prevede che per l'anno 2018 la sospensione delle delibere che dispongono aumenti dei tributi comunali non si applica ai Comuni istituiti a seguito di fusione, per consentire «a parità di gettito» l'armonizzazione delle diverse aliquote. Fermo restando la possibilità per tutti i Comuni risultanti da una fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune (articolo 21 del Dl 50/2017) si chiede come possa essere dimostrata la «parità di gettito», tenendo conto che questa varia in funzione non solo dell'aliquota adottata, ma anche delle diverse basi imponibili dei Comuni soppressi.

→ In assenza di una esplicita disposizione normativa, il comune risultante da fusione al fine di rispettare il vincolo relativo alla parità di gettito di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 deve determinare le aliquote e le tariffe dei tributi locali in modo tale che il gettito complessivo derivante dagli stessi non superi la somma dei gettiti complessivi conseguiti nell'anno 2015 dai Comuni oggetto della fusione.
In ordine alla dimostrazione del rispetto di tale vincolo potrebbe essere opportuno darne atto nelle stesse delibere di determinazione delle tariffe e delle aliquote oltreché in quella di approvazione del bilancio di previsione non essendoci in merito indicazioni univoche che possano essere desunte dal dettato normativo.

04
Fabbisogni standard e tassa rifiuti

L'articolo 1, comma 653 della legge n. 147/2013 dispone che «a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard». Considerato che il comma 654 prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi e che i fabbisogni standard sui rifiuti si riferiscono alla spesa storica sostenuta nell'anno 2013, si ritiene che le "datate" risultanze dei fabbisogni standard non siano vincolanti, ma risultino un dato di cui occorre «anche» tener conto nella determinazione di costi. Si chiede quindi se i Comuni possano motivatamente discostarsi dalle risultanze di tali fabbisogni standard.

→ Si ritiene, in linea con quanto ipotizzato nella domanda, che in effetti il comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 non impone ai Comuni l'obbligo di riferirsi esclusivamente alle risultanze dei fabbisogni standard, ma «anche» alle stesse, atteso che tale riferimento appare piuttosto come un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti.
D'altro canto, occorre far presente che l'anno 2018 è il primo anno di applicazione dei fabbisogni standard nel processo di determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ed è importante sottolineare che i fabbisogni attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale.
Tuttavia, in considerazione della decorrenza della norma in questione a partire dall'anno in corso e dei termini assai ristretti per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un primo supporto di orientamento per i comuni che ancora non hanno approvato le tariffe della Tari e che intendono utilizzare i fabbisogni standard per la determinazione del costo del servizio, atteso che il 2018 può considerarsi come un anno di transizione, fermo restando che l'applicazione del comma 653 in commento sarà oggetto di approfondimenti per gli anni successivi.
A questo proposito, occorre precisare che le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle reperibili sul sito internet «OpenCivitas», bensì quelle contenute nella «Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti» della «Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni» del 13 settembre 2016, adottata con il Dpcm del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017, in ordine alle quali saranno pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le note esplicative per consentire ai comuni un'agevole comprensione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del piano finanziario.
Si deve infine, precisare che la norma recata dal comma 653 non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, poiché ad oggi l'elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a statuto ordinario.

Continua ▸ pagina 19

© RIPRODUZIONE RISERVATA